

ALLEGATO "B"

RACCOLTA N. 197

REPERTORIO N. 344

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita una Società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata denominata "PICENO S.c.a r.l.".

La Società ha sede a Comunanza, ed è articolata nei centri di animazione aventi sede in Acquasanta Terme, Montalto delle Marche, Offida; la modifica l'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberata con decisione dell'Organo Amministrativo.

La Società può istituire o chiudere, per il perseguimento delle proprie finalità, ulteriori sedi operative, uffici delegazioni, centri di animazione, rappresentanze mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2 - Durata -

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3 - Oggetto e Scopi -

La Società non ha scopi di lucro; ad essa è comunque inibito di svolgere attività con scopi diversi da quelli per cui è costituita.

La Società ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (UE) n.1303/2013 con particolare riguardo agli articoli 32,33,34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli articoli 42, 43 e 44 e dall'articolo 61 del regolamento del Parlamento europeo (CE) n. 508 del 2014, nonché per la partecipazione ad altri progetti, europei, nazionali e regionali.

La Società, coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito per la realizzazione del progetto Leader curerà la realizzazione dei progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale, e prioritariamente la realizzazione dei Programmi Leader, al fine di valorizzare l'area territoriale, che ne sarà interessata, all'uopo indirizzando le proprie iniziative ed interventi al sostegno, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo di quell'area, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali, prestando i servizi idonei a favorire ed ottenere l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.

In particolare l'attività sociale potrà riferirsi ai seguenti ambiti di intervento:

I. Agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;

II. Animazione dello spazio rurale;

III. Sostegno e concorso allo sviluppo delle zone rurali;

IV. Sostegno ed assistenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali e del terziario socie e non socie;

V. La creazione, promozione e diffusione di marchi attinenti prodotti tipici, naturali, biologici e tradizionali, valorizzazione dei prodotti tipici locali;

VI. La richiesta di denominazione di origine o alternativamente, dell'attestazione di specificità, ai sensi dei Regolamenti CEE 2081/92 e 2082 e successivi provvedimenti;

VII. La realizzazione di corsi di formazione ed altre iniziative similari, la concessione di assistenza all'occupazione;

VIII. La realizzazione di studi, ricerche di mercato, indagini, consulenze ed assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati;

IX. Fornitura di servizi collettivi, attività di promozione e culturale, divulgazione e sensibilizzazione;

X. Promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno, realizzazione di banche dati, materiali didattici, realizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre e manifestazioni anche fieristiche e promozionali;

XI. Tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali;

XII. Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale;

XIII. Ogni altra eventuale attività avente le medesime finalità di cui sopra, nonché ogni altra attività o azione oggetto di finanziamento agevolato.

La Società, nell'ambito del citato programma Leader, fornirà inoltre servizi generali oggetto del relativo programma operativo e potrà rappresentare i consorziati per le attività direttamente ad essi riferibili.

Infine la Società può acquistare beni mobili, immobili e servizi utili, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e tutte le attività riportate alla legge n. 1/1991 e legge n. 197/91.

Articolo 4 - Soci

Possono far parte della società le persone fisiche, le Società, le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati tra cui le imprese, gli istituti di credito, le Università e gli Istituti

di ricerca, le Camere di Commercio, i Consorzi ed altri organismi.

Sono individuate due tipologie di soci:

1. Enti Pubblici, i quali possono acquisire un numero di quote di importo complessivo inferiore al 50% dell'intero capitale sociale;

2. Privati, i quali possono acquisire un numero di quote non superiore al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale.

Ogni singolo Ente Pubblico può sottoscrivere un numero non superiore a 5 (cinque) quote; ogni privato può sottoscrivere un numero non superiore a 15 (quindici) quote.

Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, dichiarando di essere a conoscenza dello Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle e rispettarle integralmente.

In caso di ingresso di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare che venga mantenuta, nella sottoscrizione, la proporzione tra soggetti pubblici e privati, così come sopra stabilito.

La responsabilità dei consorziati è limitata alla quota sottoscritta.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima; quando la società è contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene

sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Non possono assumere qualità di Socio gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, ed in generale tutti coloro che siano inibiti al pieno esercizio della capacità "giuridica".

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può essere escluso:

- per dichiarazione di fallimento;
- per sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- per l'instaurarsi, con riguardo ad esso, dello stato di liquidazione.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 7 del presente statuto e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'ammontare della quota rispetto alla quale opera l'esclusione.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione al Registro delle Imprese, decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio. In qualsiasi caso di perdita della qualità di Socio la liquidazione della quota sociale da esso sottoscritta sarà effettuata in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato, della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.. In caso di disaccordo, la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto, in tal senso, costituisce prova della mancanza di accordo.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della esclusione fatta dalla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure, in mancanza, da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi, di cui il Consiglio di Amministrazione abbia verificato il possesso dei requisiti richiesti per assumere la qualità di socio. A tal fine gli amministratori devono offrire in vendita la quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata da inviare ai soci nel termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui è stato determinato il valore della partecipazione, precisando il prezzo

della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento - pari al termine di 180 (centoottanta) giorni per il rimborso della quota. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 11 del presente statuto. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota o il nominativo dell'eventuale terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli amministratori. Qualora nessun socio o terzo intenda acquistare le quote del socio escluso il rimborso é effettuato utilizzando riserve disponibili; peraltro il Consiglio di Amministrazione potrà dedurre il pagamento in compensazione, quando il Socio escluso abbia altre partite debitorie verso la Società.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio escluso, la società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

CAPO II - ORGANI SOCIALI - COMITATI

Articolo 5 - Organi Sociali -

Organi della Società sono:

- a) L' Assemblea dei soci;
- b) II Consiglio d'Amministrazione;
- c) II Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- d) II Collegio Sindacale (ove richiesto dalle leggi vigenti).

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

Per brevità l'assemblea dei consorziati sarà denominata nel presente Statuto come "l'Assemblea", il Consiglio d'Amministrazione come "Consiglio".

Articolo 6 - Assemblea -

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità delle disposizioni di legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata in via prioritaria nella Sede Legale o area Leader ed eventualmente nella Regione Marche.

L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci.

Sono tuttavia valide le Assemblee convocate senza formalità alcuna quando è presente l'intero capitale sociale, sono pre-

senti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta anche sul biglietto d'ammissione o sulla comunicazione dell'ordine del giorno; non possono rilasciarsi più di due deleghe; non sono ammesse deleghe agli Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, dipendenti, collaboratori del G.A.L.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tuttavia l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea può altresì essere convocata in qualsiasi momento, oltreché nei casi previsti dalla legge, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale, per discutere sugli argomenti proposti dalla richiesta, o quando sarà ritenuto necessario dal Consiglio d'Amministrazione per gli argomenti da esso posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Ammi-

nistrazione o da chi ne fa le veci, ed in loro assenza, da altra persona designata in Assemblea.

Le delibere delle Assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato in Assemblea anche tra i non Soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, e, in entrambe le convocazioni, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano contemporaneamente almeno la metà del numero dei soci iscritti nel Libro Soci e la metà del capitale sociale.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera circa la partecipazione ad enti, istituti, organismi e Società, designando, ove occorre, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa.

L'Assemblea assume la decisione di transigere e/o compromette-

re in arbitri nel caso di eventuali azioni legali.

E' compito dell'Assemblea deliberare eventuali modifiche dello Statuto.

Spetta pure all'Assemblea deliberare sullo scioglimento della Società.

L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e delibera il compenso a loro spettante.

L'Assemblea nomina, tra coloro che sono regolarmente iscritti all'albo dei revisori contabili, i tre componenti effettivi del Collegio Sindacale, di cui 1 con funzioni di Presidente, ed i due membri supplenti, e ne delibera il relativo compenso.

Articolo 6 bis - Decisioni dei soci -

Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con deliberazione assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto sopra previsto in tema di assemblea, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 7 - Consiglio d'Amministrazione -

I componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente, sono eletti dall'Assemblea.

II Consiglio potrà essere composto da un minimo di sette ad un

massimo di undici membri.

Il Consiglio di Amministrazione, nel quale gli amministratori designati dalla parte privata beneficeranno sempre di un componente in più rispetto a quelli designati dalla parte pubblica, dovrà essere così composto:

- nella componente privata, vi sarà il Vice-Presidente;
- nella componente pubblica, vi sarà il Presidente.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione, come sopra individuati, possono essere eletti, anche tra i non soci; durano in carica tre anni e possono essere rieletti o revocati in caso di mandato per giusta causa e per le cause previste dall'articolo 8.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza esclusioni di sorta, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea.

Il Consiglio determina le iniziative da assumere ed i criteri da seguire nella attuazione degli scopi sociali e di quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) Predispone il PAL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come per le eventuali rettifiche e modifiche eventualmente necessarie durante la fase di attuazione; il PAL

approvato dall'Assemblea verrà presentato alla Regione;

b) Sovrintende e coordina l'attuazione del PAL anche mediante apposite commissioni;

c) Delibera la liquidazione definitiva dei contributi comunitari e nazionali ai beneficiari;

d) Predispone lo schema di bilancio di esercizio da presentare alla Assemblea dei Soci per l'approvazione;

e) Stabilisce accordi e convenzioni;

f) Su proposta del Presidente, assume il personale, conferisce e revoca incarichi ai collaboratori e ne determina il trattamento economico, ratifica le delibere del Presidente assunte in via d'urgenza;

g) Può procedere al reintegro del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione dei consiglieri, fatta salva la successiva ratifica dell'Assemblea;

h) Nomina procuratori speciali e procuratori alle liti, fissandone le attribuzioni;

i) Nomina i Consiglieri delegati.

II Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione scritta anche via fax o e-mail, almeno quattro giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo (anche fuori della sede legale), del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti e comunque non meno di due volte all'anno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti il Consiglio, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 (dieci) giorni ad iniziativa dei proponenti. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegrafica o con notifica a mani, da effettuarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza della maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Non sono ammesse deleghe.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi

mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più Consiglieri conferendo agli stessi incarichi di responsabili amministrativi, finanziari, contabili, organizzativi, di controllo e monitoraggio e quant'altro ritenuto opportuno, stabilendo i poteri, i compensi ed i limiti della delega.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente, gli stessi verranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età, scelto tra i membri della categoria (pubblica o privata) di appartenenza. Gli stessi rimarranno in carica fino all'assemblea che deve essere convocata tempestivamente per la loro sostituzione.

Apposito regolamento, approvato in separata sede dall'assemblea, disciplinerà le modalità per le candidature dei consiglieri.

Articolo 8 - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) Ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Socie-

tà di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea dei soci;

c) Firma gli atti ed i documenti della Società e può delegare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a terzi la firma di particolari atti e documenti, se lo riterrà necessario;

d) Provvede, in conformità degli scopi di cui all'articolo 3, alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

e) Può delegare parte delle sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;

f) E' il responsabile amministrativo e finanziario coadiuvato dagli altri consiglieri delegati a tali compiti, all'uopo nominati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

g) Propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni ed il licenziamento di personale, il conferimento e la revoca degli incarichi ai collaboratori;

h) Adempie a tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Il Presidente provvede a richiedere la sostituzione di un Consigliere che, senza giustificazioni ritenute valide dal Consiglio, non abbia partecipato a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

In ogni caso di sostituzione dei Consiglieri di amministrazione, coloro che subentrano durano in carica, sino al termine

del triennio in corso.

Articolo 9 - Collegio sindacale

Ove richiesto espressamente dalle leggi vigenti o in ottemperanza alle disposizioni di cui al programma Leader e provvedimenti successivi, oppure ove deliberato dalla Assemblea,, la gestione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I 3 componenti effettivi del Collegio Sindacale, di cui 1 con funzioni di Presidente, ed i due membri supplenti, sono nominati dall'Assemblea che ne delibera anche il compenso.

Due componenti il Collegio Sindacale tra cui il Presidente sono nominati dalla parte pubblica e un componente è nominato dalla parte privata.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Articolo 10 - Collaborazioni - Comitati - Gruppi di Studio -

Per la gestione e l'attuazione del PAL la Società si avvale di dipendenti, collaboratori, animatori, direttori, responsabili di settore, professionisti, tecnici, ed altre figure professionali.

Il Consiglio li nomina, ne determina le mansioni, gli emolumenti, i compensi e le competenze spettanti per il lavoro svolto.

I rapporti con i collaboratori sono tenuti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati,

laddove designati.

II Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni, comitati, gruppi di studio, gruppi di valutazione progetti, gruppi di verifiche e controllo, avvalendosi dei consiglieri, dei collaboratori, di tecnici esterni, di esperti e studiosi dei problemi del settore.

I compiti, la composizione, la durata, i mezzi ed i modi di operare dei suddetti organismi sono stabiliti di volta in volta con la deliberazione che li costituisce.

CAPO III - GESTIONE PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE

Articolo 11 - Capitale sociale - Entrate

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge anche relative al diritto di opzione a favore dei soci, con deliberazione dell'Assemblea.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto dal presente statuto non avranno efficacia di fronte alla Società, abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione nel libro dei soci.

Il patrimonio della Società è costituito da:

- Capitale sociale
- Riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati entrambi a tali scopi destinati;
- Contributi volontari, oblazioni, lasciti ed altre eventuali

entrate derivanti dalle sue attività istituzionali.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può prevedere, con decisione vincolante per i soci, il versamento da parte dei soci stessi, secondo modalità che stabilirà la stessa assemblea, di somme di denaro che risultino necessarie per il perseguimento degli scopi sociali. Spetta il diritto di recesso al socio che voti contro la predetta decisione, o che, assente, manifesti successivamente, con comunicazione inviata all'organo amministrativo, volontà contraria alla decisione stessa.

Articolo 12 - Liquidazione

La Società può sciogliersi nei casi previsti dalla legge. La liquidazione è decisa dall'Assemblea straordinaria della Società, che stabilisce, dopo estinte tutte le passività, i criteri per la devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 - Bilancio e Utili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e cessa il 31 dicembre.

Non è prevista ai consorziati, sotto qualsiasi forma, ripartizione degli utili netti che resteranno a disposizione della Società per la determinazione di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Le controversie che sorgano tra la Società e i soci, ovvero tra essi soci, che abbiano per oggetto diritti disponibili re-

lativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ma escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da Collegio Arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte diligente; arbitro che giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to: Domenico GENTILI

F.to: Federico Mario FERRARIS Notaio (segue impronta del sigillo notarile)